



Viale Mirabellino 2 , 20900 Monza (MB)
www.reggiadimonza.it

Consorzio Villa Reale e Parco di Monza

Programmazione del fabbisogno di personale per l'anno 2024 e triennio 2024/2026

Il Collegio dei revisori dei conti del Consorzio

dott. Fabio Enrico Pessina, Presidente

dott. Marco Maria Lombardi, Componente

dott. Ruggero Redaelli, Componente

Verbale n.3 del 12/2/2024

L'anno duemilaventiquattro, il giorno dodici del mese di febbraio, alle ore 12,00, si è riunito, in videoconferenza, il Collegio dei revisori dei conti del Consorzio, nominato con Delibera di Assemblea n. 9 del 28/04/2022, presenti i Signori:

dott. Fabio Enrico Pessina, Presidente
dott. Marco Maria Lombardi, Componente
dott. Ruggero Redaelli, Componente

VISTA

la proposta di deliberazione, da sottoporre al Consiglio di Gestione, inerente "Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2024/2026";

ESAMINATA

la documentazione prodotta dal Responsabile dell'Area Finanziaria e Personale, Rag. Ornella Cereda, che consiste in:

- proposta della deliberazione di CDG relativa a "Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2024/2026";
- allegati alla proposta deliberativa riguardanti il prospetto di calcolo delle spese di personale ai sensi del quadro normativo di cui all'art. 1, comma 562, della Legge n. 296/2006 e successive integrazioni e modificazioni;

DATO ATTO

Che, con la proposta deliberativa del CDG in esame, si prevedono per l'anno 2024 assunzioni solo in caso di cessazione di personale con procedura di mobilità e/o per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici;

RICHIAMATI

- l'art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001 che dispone la verifica da parte dell'organo di revisione, del rispetto del principio di riduzione della spesa del personale;
- l'art. 1, comma 562, della Legge 296/2006 e ss.mm.ii. che prevede per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'Irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008 (per il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza essendo stato istituito nel 2009 il riferimento utile relativo al tetto di spesa del personale e' il 2013 in quanto quinto anno di istituzione dell'Ente – riferimento normativo art. 9 comma 36 Legge 122/2010)
- l'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 16 della Legge n. 183/2011, il quale stabilisce che: *"Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'art. 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone*

immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere”;

- la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie n. 14 del 30/11/2011, depositata in data 28/12/2011, la quale enuncia i seguenti principi: *“Per la determinazione, ai sensi dell’art. 76, comma 7, del D.L. n. 112/2008, della spesa del comparto “personale”, si considerano: a) le società partecipate in modo totalitario da un ente pubblico o da più enti pubblici congiuntamente, tenuto conto del concetto univocamente accolto di società in house, come società che vive “prevalentemente” di risorse provenienti dall’ente locale (o da più enti locali), caratterizzata da un valore della produzione costituito per non meno dell’80% da corrispettivi dell’ente proprietario; b) le società che presentano le caratteristiche di cui all’art. 2359, comma 1, nn. 1 e 2, c.c., purché affidatarie dirette di servizi pubblici locali. Ai fini della determinazione della spesa del comparto personale dell’ente locale e delle società partecipate o controllate, di cui all’art. 76, comma. 7, del D.L. n. 112/2008, si assumono i dati che derivano dai documenti contabili delle società (bilancio di esercizio) e dai questionari allegati alle relazioni dei revisori degli enti locali al rendiconto degli enti, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e seguenti della Legge n. 266/2005, senza alcuna detrazione o rettifica, in assenza di specifiche norme che definiscono modalità e termini per il consolidamento dei conti, attualmente in fase di sperimentazione (art. 36 della Legge n. 118/2011). Ai fini del calcolo del rapporto di incidenza previsto dall’art. 76, comma 7, del D. L. n. 112/2008, si agisce soltanto sul numeratore, ma le spese di personale della società partecipata da sommare a quelle dell’ente sono da proporzionare in base ai corrispettivi a carico dell’ente medesimo (o ai ricavi derivanti da tariffa, se presenti in luogo del corrispettivo stesso). Il calcolo va effettuato per ciascun organismo partecipato, che si tratti di società posseduta da uno o più enti, ovvero di società miste pubblico privato, controllate dall’ente a norma dell’art. 2359, comma 1, nn. 1 e 2, c.c.”;*
- le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 368/2001, così come da ultimo modificate con il D.L. n. 34/2014.

ACCERTATO

- che è stata effettuata dai Responsabili di Area la ricognizione di cui al predetto art. 33 del D. Lgs n. 165/2001, come sostituito dall’art. 16 della Legge n. 183/2011, e dalla stessa si evince che in nessuno dei settori dell’Ente sono presenti situazioni di soprannumero o eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali ed alla situazione finanziaria dell’Ente;

VERIFICATO ALTRESI’

- che l’Ente non si trova in stato di dissesto finanziario o in condizioni di deficitarietà strutturale;
- che l’Ente ha rispettato, in ordine ai dati del pre-consuntivo 2023, quanto richiesto dal quadro normativo di cui all’art. 1, comma 562, della Legge n. 296/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, come dimostrato dal seguente prospetto: (per il Consorzio a Villa Reale e Parco di Monza essendo stato istituito nel 2009 il riferimento utile relativo al tetto di spesa del personale e’ il 2013 (pari a 1.034.098,33) in quanto quinto anno di istituzione dell’ente – riferimento normativo art. 9, comma 36 Legge 122/2010);
- di date atto che per l’anno 2024 il margine di spesa ancora sostenibile è il seguente:

DESCRIZIONE	BASE 2013	PREVISIONE 2024
Spese macroaggregato 101 (redditi da lavoro dipendente) *	651.978,66	1.104.950,77
Spese macroaggregato 103 (acquisto di beni e servizi)	338.338,20	23.999,94
Spese macroaggregato 102 (imposte e tasse a carico dell'Ente)	43.781,47	71.578,20
Spese missione e formazione	0,00	17.800,00
Altre spese (incarichi extraistituzionali)		3.000,00
AP personale a distacco Ersaf		15.000,00
Totale spese di personale (A)	1.034.098,33	1.236.328,91
(-) Componenti escluse	0,00	219.479,15
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa (ex art. 1, comma 562, Legge n.296/2006) (A-B)	1.034.098,33	1.016.849,76
Margine di spesa ancora sostenibile nel 2024 ed a REGIME		17.248,57

COMPONENTI ESCLUSE	2024
Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	17.800,00
Spese per il personale trasferito dalla regione per l'esercizio di funzioni delegate	0,00
Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali previsione 2024	30.277,76
CCNL Dirigenti rinnovo 2020	6.777,61
CCNL Dipendenti rinnovo 2018	12.897,56
CCNL Dipendenti rinnovo 2022	16.099,20
IVC 2024	19.943,61
FPV	115.683,41
spese escluse	219.479,15

tutto ciò premesso, richiamato e considerato, il Collegio dei Revisori


ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE sulla programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2024/2026.

Monza, 12/2/2024

IL PRESIDENTE

Dr. Fabio Enrico Pessina



COMPONENTE

Dr. Marco Maria Lombardi



COMPONENTE

Dr. Ruggero Redaelli